

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

● LA SANATORIA È PREVISTA DALLA LEGGE N. 111/2011

Una chance per chiudere le liti fiscali

di **Daniele Hoffer**

Entro il prossimo 30 novembre è possibile chiudere le liti pendenti con il Fisco, in conformità con quanto è stato previsto dalla legge n. 111/2011 di conversione del decreto n. 98/2011.

La citata disposizione prevede infatti una interessante possibilità per i contribuenti di chiudere i contenziosi in essere. Tutte le liti fiscali con l'Agenzia delle entrate, di valore fino a 20.000 euro, possono essere ora definite con il pagamento di determinate somme stabilite dalla norma.

Se il valore della lite non è superiore a 2.000 euro va versato un importo di 150 euro. Se l'importo è superiore va versata una somma pari al 10% del valore della lite, qualora l'Agenzia delle entrate sia risultata soccombente nell'ultima pronuncia sul merito.

Qualora invece sia stato il contribuente a soccombere, va invece versato un importo pari al 50% del valore della lite. Nel caso in cui non vi sia stata finora alcuna pronuncia, si deve versare un importo pari al 30% del valore della lite.

Per determinare il valore di una lite non si deve tenere conto di sanzioni e interessi. Se invece il contenzioso riguarda solo le sanzioni, il valore è dato dalla somma delle stesse. Quando non risulta dovuto alcun importo, in conseguenza, ad esempio, di quanto già pagato a titolo provvisorio in pendenza di lite, viene stabilito che la controversia si definisce con la semplice presentazione della domanda, di cui si fa cenno di seguito.

Qualora il contribuente dovesse commettere errori «scusabili» nel calcolo della somma dovuta per la definizione, l'Agenzia delle entrate comunicherà la differenza ancora dovuta, che andrà versata entro 30 giorni dal ricevimento del-

La definizione del contenzioso avviene versando entro il prossimo 30 novembre l'intera somma dovuta e inviando poi, entro il 2-4-2012, l'apposita domanda

la relativa comunicazione, maggiorando l'importo dei relativi interessi decorrenti dal 1° dicembre di quest'anno.

Per poter rientrare nella definizione agevolata, alla data dell'1-5-2011 le liti

dovevano risultare pendenti di fronte alla Commissione tributaria o al giudice ordinario, di ogni grado di giudizio, anche a motivo di rinvio. La definizione può avvenire su richiesta del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio (ad esempio, il ricorso contro un avviso di accertamento).

Tempistica

L'adesione alla sanatoria avviene versando l'intera somma dovuta entro il 30-11-2011; successivamente, entro il 31-3-2012 (termine che slitta al 2 aprile), va inviata per via telematica l'apposita domanda di definizione (anche se non sono dovute somme da versare).

L'Agenzia delle entrate, entro il 30-9-2012, comunicherà poi alla Commissione tributaria (e agli uffici giudiziari competenti) l'avvenuta regolare presentazione della richiesta di definizione, e il versamento di quanto dovuto, affinché il contenzioso venga dichiarato estinto. Entro la stessa data verrà anche comunicato l'eventuale diniego della richiesta.

L'apposito modello da utilizzare per la richiesta di definizione delle liti fiscali pendenti è reperibile nel sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it; tuttavia non è ancora stata comunicata la data a partire dalla quale sarà possibile l'invio delle domande, che sarà resa nota con successiva apposita comunicazione.

In caso di più liti pendenti, per ciascuna va presentata una richiesta ed effettuato un autonomo versamento.

Le somme dovute vanno versate utilizzando il modello di pagamento F24 «versamenti con elementi identificativi», e non sono compensabili con altri tributi o contributi a credito a disposizione del contribuente.

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 82/E del 5 agosto scorso, ha comunicato le istruzioni per la compilazione del modello F24, e il relativo codice tributo da utilizzare (8082).

Le liti che hanno i requisiti per poter essere definite vengono così sospese fino al 30-6-2012, e fino a tale data sono sospesi anche i termini per ricorsi, appelli, controdeduzioni, ecc., compresi quelli per la costituzione in giudizio.

Non rientrano nella definizione agevolata i contenziosi riferiti al mancato rimborso di tributi, quelli sugli avvisi di liquidazione e i ruoli, sull'omesso versamento di tributi e quelli collegati ai condoni precedenti. ●

C'È LA PROROGA

Comunicazione operazioni Iva al 31 dicembre

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16-9-2011, è stato prorogato al 31-12-2011 il termine per l'invio telematico della comunicazione delle operazioni ai fini Iva di importo da 25.000 euro in su, effettuate nel 2010, che precedentemente era stato fissato al 31 ottobre prossimo.

Rimane invariato il termine del 30-4-2012 per comunicare le operazioni del 2011 di importo pari o superiore a 3.000 euro (3.600 nel caso di cessioni a consumatori finali), scadenza che rimane poi valida anche per gli anni successivi. **D.H.**